



Modello di organizzazione, gestione
e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01

AOC S.r.l.

Adottato in data: 30/11/2020

Aggiornato in data: 10/09/2020

SOMMARIO

1. LA AOC S.R.L.
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
2.1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E SS.MM.II.
2.2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
2.3. SANZIONI
3. IL MODELLO 231 DI AOC S.R.L. – PARTE GENERALE
3.1. INTRODUZIONE
3.2. FINALITA' DEL MODELLO
3.3. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
3.4. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA
3.5. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
4. ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
4.2. POTERI E COMPITI
4.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
4.4. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO
4.5. L'ATTIVITA' DI REPORTING DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI
4.6. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA
5. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO
5.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
5.2. INFORMAZIONE AI PARTNER
6. SISTEMA SANZIONATORIO
6.1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
6.2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
6.3. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
6.4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
6.5. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER
6.6. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6.7. TABELLA ESEMPLIFICATIVA
7. CODICE ETICO

8. IL MODELLO 231 DI AOC S.R.L. – PARTE SPECIALE

9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 9.1. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO
- 9.2. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 9.3. FUNZIONI COINVOLTE.....
- 9.4. SISTEMI DI CONTROLLO

10. REATI INFORMATICI

- 10.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 10.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 10.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

11. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- 11.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 11.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 11.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

12. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

- 12.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 12.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 12.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

13. REATI SOCIETARI

- 13.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 13.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 13.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

14. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....

- 14.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 14.2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008.....
- 14.3. FUNZIONI COINVOLTE
- 14.4. SISTEMA DI CONTROLLO.....

15. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLIAGGIO, IMPIEGO DI DENARO E/O BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....

- 15.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 15.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 15.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....

- 16.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 16.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 16.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

17. REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

- 17.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 17.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 17.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

18. REATI AMBIENTALI

- 18.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 18.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 18.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

19. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....

- 19.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 19.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 19.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

20. REATI TRIBUTARI.....

- 20.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 20.2. FUNZIONI COINVOLTE.....
- 20.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

21. REATI TRANSNAZIONALI.....

- 21.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....
- 21.2. FUNZIONI COINVOLTE
- 21.3. SISTEMA DI CONTROLLO.....

22. ALLEGATI.....

1. LA AOC S.R.L.

La Aoc (Antipollution Operative Center) S.r.l. – di seguito anche “Aoc” o “la Società” - è una società costituita nel 1996, per l’espletamento di numerosi servizi nel settore ambientale, e, in particolare, per il trattamento di depurazione dei rifiuti liquidi, consistenti in acque prevalentemente oleose derivanti principalmente dalla produzione navale.

In generale:

- la compagine sociale è attualmente costituita da tre soci;
- l’Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da due consiglieri, di cui un Presidente e un Amministratore Delegato;
- l’organo di controllo non è attualmente previsto.

Aoc svolge prevalentemente attività di trattamento di depurazione di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, consistenti in acque prevalentemente oleose (sentina e simili) derivanti principalmente dalla produzione navale e/o attività simili e nel recupero della frazione oleosa contenuta negli stessi.

In particolare, Aoc ha per oggetto le seguenti attività:

- bonifica di specchi acquei marini, lacuali, fluviali;
- il mantenimento e/o il miglioramento dell’ecosistema di zone di mare, di specchi acquei interni, di corsi fluviali;
- il monitoraggio, il campionamento, l’analisi delle acque (marine, interne, fluviali, reflue civili/industriali/agricole);
- il rilevamento di dati oceanografici, fisici, chimici, biologici (compresi quelli batteriologici);
- la campionatura e l’analisi di fondali marini, lacuali e fluviali;
- la campionatura e l’analisi di residui di lavorazione industriale;
- l’elaborazione di dati, l’analisi degli elaborati, referti, studi (tutti correlati alle attività di cui ai punti precedenti e seguenti);
- la bonifica di aree civili, agricole, industriali;
- la pulizia di insediamenti civili, agricoli, industriali;
- la raccolta e lo smaltimento di rifiuti (quali identificati dal d.p.r. n. 915/82 e dal d.lgs. n. 22/1997 sue successive integrazioni e/o modificazioni);
- l’assunzione e la gestione di servizi integrati di nettezza urbana;
- la gestione, per conto proprio o di terzi, di mezzi operativi di qualsiasi genere e tipo (terrestri e navali), finalizzati ad attività ecologiche;

- lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di piattaforme ecologiche per la cernita differenziata, il trattamento e/o smaltimento e/o ricondizionamento dei rifiuti sia solidi che liquidi;
- lo studio, la progettazione e la costruzione di navi ecologiche polivalenti nonché di apparecchiature ed impianti per il trattamento di rifiuti e/o per il ricondizionamento di acque oleose e/o reflue;
- la commercializzazione di merci di recupero e/o materiali di risulta;
- lo studio, la progettazione e l'organizzazione/realizzazione di tecnologia e/o impiantistica per la raccolta, lo stoccaggio, la cernita differenziata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (quali identificati dal d.p.r. n. 915/82 e dal d.lgs. n. 22/1997 sue successive integrazioni e/o modificazioni).

Aoc ha ottenuto le autorizzazioni, le licenze e le iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività (di seguito **“le Autorizzazioni”**).

Si fornisce, all'**Allegato 1**, un dettaglio delle Autorizzazioni.

Per maggiore completezza, si rinvia inoltre a quanto indicato nella visura camerale di Aoc (**Allegato 2**).

Aoc è altresì in possesso della certificazione ISO 14001:2015, Ambiente, rilasciata da IAS Register Ag (Certificato N. E0128/02 Settore/i EA: 39) (**Allegato 3**).

Aoc ha adottato i seguenti sistemi di gestione (di seguito **“i Sistemi”**):

- Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015 (**Allegato 4**);
- Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 14, comma V, D. lgs. n. 105/2015 (**Allegato 5**).

Inoltre, AOC ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e seguenti leggi di attuazione, in materia di privacy e trattamento dati personali.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

2.1. Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito anche **“il Decreto”**) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l'entrata in vigore del Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Unione Europea;
- b) reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- c) reati di criminalità organizzata;
- d) delitti contro la fede pubblica;
- e) reati contro l'industria e il commercio;
- f) reati societari;
- g) reati con finalità di terrorismo;
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- i) delitti contro la personalità individuale;
- j) abusi di mercato;
- k) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio;
- m) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- n) reati di ostacolo alla giustizia;
- o) reati ambientali;
- p) impiego di lavoratori irregolari;
- q) razzismo e xenofobia;
- r) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;

- s) reati tributari;
- t) reati di contrabbando;
- u) reati transnazionali.

L'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto è allegato al presente documento.

La legge sul *whistleblowing*, approvata dal Parlamento il 15 novembre 2017, amplia al settore privato la tutela del dipendente/collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello di cui sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Tale legge è intervenuta sul Decreto, modificando l'art. 6, prevedendo in tal modo nuovi requisiti di idoneità del Modello.

In particolare, la disciplina prevede che:

- la segnalazione potrà essere effettuata dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti (come definiti ex art. 5, comma 1, Decreto);
- la segnalazione deve essere una segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello;
- i segnalanti devono avere a disposizione uno o più canali per effettuare le segnalazioni (di cui almeno uno alternativo idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche), che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente e che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- i Modelli devono prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- all'interno del sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera a), del Decreto, dovranno essere previste sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2.2. Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.3. Sanzioni

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto, possono consistere in:

- 1. interdizione dall'esercizio delle attività;
- 2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3. divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- 5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) ed all'art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. IL MODELLO 231 DI AOC S.R.L. - LA PARTE GENERALE

3.1. Introduzione

Aoc, a seguito di un percorso di crescita e consapevolezza della centralità della cultura della corporate governance, si è dotata di un Modello di Organizzazione che sia funzionale alla prevenzione dei reati presupposto di cui al Decreto, con particolare riguardo alla cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente.

In tale ottica la Società si è voluta dotare del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo e dei suoi allegati, con la ferma convinzione che la spinta organizzativa ed etica apicale sia fondamentale e preceda quanto espresso dal legislatore sul piano cogente.

Proprio in virtù della centralità, nella mission della Società, della cultura del rispetto della normativa vigente, AOC si è premurata di curare l'aggiornamento del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, al fine di garantire la totale compliance della Società alla normativa vigente, oltre che la piena efficacia esimente del Modello stesso.

3.2. Finalità del Modello

Attraverso l'adozione e l'aggiornamento del Modello, Aoc si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Aoc, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Aoc intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

3.3. Linee guida Confindustria

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi in un primo momento nel 2008 e, da ultimo, nel 2014.

Tale versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. Come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che, in data 21 luglio 2014, ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Le Linee Guida si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- la composizione e le azioni dell'Organismo di Vigilanza,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, il controllo preventivo deve avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il Modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

Da ultimo, nelle Linee Guida approvate nel luglio 2014:

- viene ribadito il principio secondo cui è necessario che i Modelli implementati dalle società siano costantemente aggiornati e che l'aggiornamento avvenga sia in conseguenza di modifiche normative, sia di eventuali trasformazioni nel sistema organizzativo aziendale;
- viene dato rilievo alla necessità che siano organizzati corsi di formazione sulla normativa e corsi di formazione sui contenuti specifici del Modello, con controlli di frequenza e di qualità dei programmi trattati e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza;
- si sottolinea la necessità che il sistema di deleghe e procure implementato nella società venga documentato in modo da poter essere facilmente ricostruito e che l'attribuzione delle deleghe e procure sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge; le deleghe devono indicare con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega, i poteri assegnati e le eventuali limitazioni di spesa;
- per quanto concerne il sistema dei controlli, viene rafforzato il principio in base al quale ogni operazione e transazione deve essere documentabile e verificabile;

- viene ribadita l'importanza di vincolare all'osservanza del Modello anche i soggetti terzi con cui la società tratta, e non solo i suoi dipendenti, nonché l'importanza dell'individuazione di un sistema disciplinare informato al principio della gradualità e proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all'atto contestato ed al principio del contraddittorio;
- viene ribadita l'indicazione, sempre più stringente, di effettuare un adeguato *risk assessment* propedeutico alla predisposizione di un Modello rispondente all'effettiva realtà dell'ente e che preveda presidi specifici per ciascuna area di rischio;
- viene ribadita la rilevanza del ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel promuovere le attività ritenute funzionali alla tenuta del Modello.

Aoc, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", nonché durante l'attività di aggiornamento del predetto Sistema, ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida Confindustria.

3.4. Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse e a vantaggio della società.

Aoc ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione e l'aggiornamento del Modello previsto dal Decreto.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Aoc di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal Decreto ordinandoli per rischiosità del processo (calcolata sulla base dell'adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell'illecito.

La predetta attività è avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino, tenendo presenti le dinamiche già esistenti o possibili e le esigenze imposte dall'attività.

Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,

- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job description,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale; a queste due parti si aggiungono gli allegati, che possono essere soggetti a revisione ed aggiornamento periodici, previa approvazione formale da parte dell'Organo Amministrativo.

Nella parte generale si descrive in generale l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro; nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai soli reati contemplati dal Decreto che, all'esito dell'attività di mappatura dei rischi, si ritengono applicabili alla realtà di Aoc.

3.5. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Aoc ha ritenuto necessario procedere alla sua adozione e alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento.

Si rende necessario procedere alla predisposizione del documento in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito all'Organo Amministrativo.

Più in particolare:

- a) l'Organismo di Vigilanza comunica alla Direzione ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- b) la Direzione approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- c) l'Organismo di Vigilanza predispone il programma di aggiornamento avvalendosi laddove necessario di supporto esterno; all'Organismo di Vigilanza viene dato mandato in particolare dell'individuazione delle attività sensibili e dei presidi di controllo, dell'aggiornamento

dell'analisi di rischio, della definizione delle attività necessarie e delle relative responsabilità, dei tempi e delle modalità di esecuzione;

- d) l'aggiornamento della Parte Generale e/o della Parte Speciale è sottoposto all'approvazione dell'Organo Amministrativo; le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dalla Direzione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento e l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In virtù delle risultanze dell'analisi dei rischi e delle fattispecie delittuose a cui si trova esposta Aoc e sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria, della giurisprudenza e delle *best practises*, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "l'OdV" o "l'Organismo") è un organo plurisoggettivo, composto da due membri esterni alla Società, scelti fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia, legale, aziendale ed in attività ispettive. L'OdV rappresenta un organo nominato dall'Organo Amministrativo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organo Amministrativo nomina l'OdV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti all'OdV sono:

- a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo Amministrativo. All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dalla Società in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'ODV ai fini della vigilanza. L'OdV, nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà alla Società la motivazione per la quale

intende procedere in tali attività, ma sarà la Società stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'OdV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae);

- b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dall'Organo Amministrativo.
- c) professionalità: l'Organismo deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo opera senza soluzione di continuità. L'OdV, pertanto, nelle soluzioni operative adottate, garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- l'aver riportato condanna penale definitiva passata in giudicato per delitto di cui ai reati presupposto di cui al Decreto, anche nella forma dell'applicazione della pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p.;
- l'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

L'Organismo cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente l'OdV;

- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo, l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

4.2. Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'OdV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e, nei limiti previsti, da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Aoc, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;

- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- b) di aggiornamento:
- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verifica dell'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
 - aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione;
 - valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
 - monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
- c) di formazione:
- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
 - predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto ed al Modello;
 - monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- d) sanzionatorie:
- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Organo Amministrativo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
 - coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle predette funzioni aziendali per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
 - aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

Inoltre, in virtù della normativa in materia di *whistleblowing*, in assenza di indicazioni specifiche, atteso il carattere di autonomia e indipendenza che connota l'OdV, il medesimo Organismo assume altresì il compito di vigilanza sull'applicazione, da parte della Società, della citata normativa.

In ragione dei compiti affidati, l'Organo Amministrativo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto

all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali – “**GDPR**” – e il D. Lgs. 196/03 – “**Codice Privacy**”, come modificato, tra l'altro, dal D. Lgs. n. 101/2018) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello).

Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ad eventuali membri interni dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

4.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dirigenti, dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Aoc ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;

- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Aoc o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; tale ultimo principio vale anche ai sensi della nuova normativa sul *whistleblowing*, come sopra esposto.

I canali con cui un dirigente o un dipendente di Aoc può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore;
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV. In particolare, in virtù della normativa sul *whistleblowing*, devono essere messe a disposizione per i segnalanti uno o più canali per effettuare le segnalazioni (di cui almeno uno alternativo idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche) che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente e che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di Aoc, come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta elettronica (**odv@aoc-genova.it**): l'accesso a tale indirizzo è riservato al solo OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, così come sopra descritte, i dirigenti e dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- b) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Aoc nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- c) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora

esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- d) le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al Decreto;
- e) le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- f) le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- g) le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- h) i verbali delle riunioni di Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- i) le variazioni delle aree di rischio;
- j) la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- k) i contratti conclusi con la PA e l'erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Società.

Inoltre, l'OdV deve essere costantemente informato, da parte delle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Aoc al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di Aoc nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da Aoc.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti soggetti diversi dai dipendenti di Aoc, quali i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Aoc.

4.4. Segnalazioni delle violazioni del Modello

I funzionari, dipendenti della Società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione e penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni.

L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

4.5. L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di *reporting* dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Aoc, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV si rapporta direttamente all'Organo Amministrativo su base di urgenza e su base semestrale ed annuale.

L'OdV predispone:

- a) semestralmente, un rapporto scritto per l'Organo Amministrativo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- b) annualmente, un piano di attività previste e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Organo Amministrativo, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci e/o all'organo di controllo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, e più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del Decreto, nonché per il controllo in ordine al rispetto, da parte dei consulenti, dei fornitori e dei partner, delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione Generale in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogniquale volta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

4.6. Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello la Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Società, ivi comprese quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo al fine di svolgere l'attività assegnata.

5. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

La Società provvede altresì alla pubblicazione della Parte Generale del Modello sul proprio sito internet.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.1. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Aoc garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine la Società definisce un programma di formazione per il personale che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione.

5.2. Informazione ai partner

Relativamente ai partner, Aoc deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Il Sistema Disciplinare è rivolto essenzialmente a:

- a) tutti coloro che svolgono per Aoc funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- b) coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- c) in generale tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni.

Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

6.2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente ed applicato (di seguito "il **CCNL**"), dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- e) licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme specifiche di tale categoria.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi del Decreto, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

6.3. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente l'Organo Amministrativo che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa, al CCNL ed alla contrattazione aziendale.

6.4. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organo Amministrativo

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte dell'Organo Amministrativo ne informerà prontamente l'Assemblea dei Soci e l'organo di controllo.

6.5. Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partners

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti terzi, la Società potrà formulare censure scritte e/o applicare penali e/o, nei

casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, risolvere i contratti per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

6.6. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte di tutti o parte dei membri dell'Organismo, l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei Soci prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai detti membri dell'Organismo di Vigilanza e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo.

6.7. Tabella esemplificativa

Si riporta, nell'Allegato 6, una tabella esemplificativa del Sistema Sanzionatorio.

7. CODICE ETICO

Si riporta, nell'Allegato 7, il Codice Etico di Aoc.

8. IL MODELLO 231 DI AOC S.R.L. – LA PARTE SPECIALE

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Aoc come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati. L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per tutte le fattispecie di reato descritte nei successivi capitoli e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di Aoc, i dipendenti, i consulenti, i partners, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da Aoc;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale di Aoc;

- il Sistema di Gestione Ambientale ed il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ex art. 14, comma V, D. Lgs. n. 105/2015, unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Come detto, Aoc, al fine di tenere sotto costante controllo tutti gli aspetti relativi alla qualità, all'ambiente ed alla salute e sicurezza sul lavoro, ha adottato ed implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme agli standard "ISO 14001:2015" (Allegato 4) ed un Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ex art. 14, comma V, D. Lgs. n. 105/2015 (Allegato 5) (di seguito "i Sistemi").

Come detto, il Sistema di Gestione Ambientale è verificato e certificato da un ente a tal fine appositamente individuato, come risulta dall'Allegato 3.

I Sistemi, unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative, fanno parte integrante e sostanziale del Modello.

Inoltre, AOC, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e seguenti leggi di attuazione, in materia di privacy e trattamento dati personali.

Nei paragrafi successivi verranno presi in esame i soli reati che, all'esito dell'analisi dei rischi (**Allegato 8**), si ritiene potrebbero essere concretamente posti in essere da Aoc nell'esercizio della sua attività tipica.

Non sono pertanto contemplate nella parte speciale del Modello tutte quelle fattispecie criminose che, in ragione della natura giuridica della Società, della sua storia giudiziaria e dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, non appaiono ragionevolmente realizzabili in Aoc.

Sulla base di tali criteri Aoc, allo stato, ha pertanto deciso di non considerare ai fini di cui al Decreto le seguenti macroaree:

- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati con finalità di terrorismo;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- razzismo e xenofobia;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati di contrabbando.

Aoc sancisce il divieto di commissione di fattispecie rientrante in quelle sopraelencate.

Di seguito saranno illustrate:

- le singole fattispecie di reato previste dal Decreto e ritenute astrattamente realizzabili da Aoc;
- le funzioni coinvolte;
- il sistema di controllo interno.

9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1. Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP);
- Regioni;
- Province e Città Metropolitane;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Capitaneria di Porto;
- Autorità di Sistema Portuali;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti

nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

Ai sensi dell’articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

9.2. Le singole fattispecie di reato presupposto

Si riportano, di seguito, le fattispecie elencate agli artt. 24 e 25 del Decreto che, sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da Aoc nell’ambito della sua attività tipica.

Art. 314, comma 1, c.p. Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che riveste il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria o dispone di risorse altrui e ciò lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che riveste il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, approfittando dell'errore altrui, riceve indebitamente risorse altrui e ciò lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si

applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Unione Europea. Il reato si realizza al momento dell’ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La fattispecie in esame si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

La condotta costrittiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Artt. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

La fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall’art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d’ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Viene estesa l'applicazione dei due precedenti articoli al caso di persona incaricata di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Tale articolo estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati nell'articolo medesimo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che riveste il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio dell'ufficio pubblico, agisce intenzionalmente per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o pregiudica altrui interessi e ciò lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 346 bis Traffico influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, millantando relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, si fa dare o promettere indebitamente, per se o altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio dell'ufficio a questo spettante in virtù del ruolo rivestito e/o dei poteri.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

La fattispecie in esame si realizza si compiono atti fraudolenti nell'ambito dell'esecuzione e/o dell'adempimento degli obblighi di cui al contratto di fornitura concluso con lo Stato o altri enti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2)omissis....”*

Il caso concreto si realizza, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Unione Europea”.

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art 640 ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.”

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

9.3. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Impianto
- Gestione Acquisti

- Servizio Prevenzione e Protezione

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

9.4. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalle procedure aziendali per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per Aoc. Gli eventuali omaggi devono sempre essere di esiguo valore ed in ogni caso, come detto, tali da non influenzare l'indipendenza di giudizio o tali da non indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società: essi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte, tra l'altro, dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni di legge e il tutto deve essere documentato per permettere di effettuare i relativi controlli da parte, tra l'altro, dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- omettere informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di Aoc da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, trovano applicazione, tra l'altro, le seguenti prescrizioni:

- il dipendente o collaboratore di Aoc non deve dare seguito alla richiesta;
- di un dipendente o collaboratore di Aoc è tenuto a dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Sistemi, unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulenti esterni appositamente incaricati;
- Modello di Organizzazione, gestione e Controllo per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e seguenti leggi di attuazione, in materia di privacy e trattamento dati personali (**Allegato 9**);
- Organismo di Vigilanza.

10. REATI INFORMATICI

10.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati informatici. Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 bis del Decreto che potrebbero essere poste in essere da Aoc.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10. 329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo

“Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura se il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

10.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati informatici sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Gestione Amministrativa

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

10.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;

- Procedura 231 Amministrazione;
- Modello di Organizzazione, gestione e Controllo per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e seguenti leggi di attuazione, in materia di privacy e trattamento dati personali;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulente esterno appositamente incaricato (responsabile IT);
- Organismo di Vigilanza.

La Società ha altresì conferito incarichi specifici a soggetti esterni per quanto attiene all'assistenza e consulenza di carattere informatico.

11. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

11.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 ter del Decreto che si ritengono astrattamente realizzabili all'interno di Aoc.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni

diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

11.2. Funzioni coinvolte

Come emerge dalla descrizione del reato summenzionato potrebbero essere commessi reati espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa della Società.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle singole Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Con riferimento al reato di criminalità organizzata sopra evidenziato, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Impianto
- Gestione Acquisti
- Servizio Prevenzione e Protezione

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

11.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire doni o gratuite prestazioni ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per Aoc. Gli eventuali omaggi devono sempre essere di esiguo valore ed in ogni caso, come detto, tali da non influenzare l'indipendenza di giudizio o tali da non indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società: essi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte, tra l'altro, dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni di legge e il tutto deve essere documentato per permettere di effettuare i relativi controlli da parte, tra l'altro, dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- omettere informazioni dovute.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Sistemi, unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza.

12. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

12.1. Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 che si ritengono realizzabili da parte di Aoc.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Il reato si verifica quando chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

12.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati contro la fede pubblica sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Gestione Amministrativa

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi)

12.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per l'effettuazione di pagamenti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza.

13. REATI SOCIETARI

13.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 ter del Decreto che, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, potrebbero essere poste astrattamente in essere da Aoc.

Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato è stato modificato ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, con riformulazione della condotta illecita, eliminazione delle c.d. soglie di non punibilità e previsione della pena detentiva della reclusione. Trattasi di reato di pericolo configurabile con riferimento a tutte le società non quotate in Borsa (per le società quotate viene comminata una pena più elevata dall’art. 2622 c.c.).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma 37 dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

È prevista una riduzione di pena per i fatti di “lieve entità” nonché per i fatti riguardanti le società che non superano le soglie di fallibilità; in tale ultima ipotesi il delitto è procedibile a querela di parte; in tutti gli altri casi si procede d’ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Tale reato consiste nell’acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Il reato presupposto è quello previsto dal 3° comma dell'art. 2635 c.c. La responsabilità amministrativa derivante dal reato in commento ricade sull'ente cui appartiene il corruttore, in quanto ente avvantaggiato dalla condotta corruttiva.

Il reato è integrato dalla dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1° e 2°.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l'assenza di accettazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1° e 2°.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

13.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati societari sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Acquisti

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

13.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

La Società richiede infatti, agli esponenti aziendali ed ai consulenti, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, agli organi di controllo e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aoc;
 - b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aoc;
 - c) non attenersi alle procedure aziendali interne;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato

giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aoc e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli eventuali strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aoc e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli eventuali strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - c) acquistare o sottoscrivere quote della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento di Aoc e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di eventuali strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi sugli eventuali strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Devono inoltre essere messi in atto i principi di comportamento che seguono:

A) Gestione delle attività con impatto diretto sul bilancio della Società

- (i) Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio della Società
- (ii) Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione
- (iii) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.

Per le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
- siano tempestivamente segnalate ai responsabili eventuali situazioni anomale;
- l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati sia veritiera, corretta, tempestiva e documentata, e avvenga preferibilmente attraverso sistema informatico;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure aziendali interne, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'OdV;
- la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla riunione chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Amministrativo siano completi e messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

B) Gestione delle attività con impatto diretto sul bilancio della Società

- (i) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione
- (ii) Aggiornamento del piano dei conti

Per le operazioni relative alla gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa:

- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la riservatezza;

- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
- l'accesso ai dati avvenga nel rispetto del Codice Privacy (e, successivamente al 25 maggio 2018, del GDPR) e relativi strumenti attuativi e l'accesso alle informazioni di impresa sia concesso solo ai soggetti autorizzati;
- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione fornisca tutta la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza della documentazione e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese.

C) Attività di pianificazione del budget e dei piani di sicurezza dei sistemi informatici

(i) Piani di sicurezza dei sistemi informativi e di *disaster recovery*

E' opportuno che:

- i progetti di implementazione dei nuovi sistemi vengano periodicamente sviluppati e documentati;
- il sistema informativo venga periodicamente monitorato e gestito sia a livello applicativo che infrastrutturale;
- l'accesso ai dati sia consentito solo alle sole persone autorizzate mediante autenticazione (UserID e Password);
- la rete sia protetta da software antivirus e anti-spamming;
- venga periodicamente effettuato il backup dei dati dei server;
- sia adottata, periodicamente monitorata e sviluppata una procedura di *Disaster Recovery* a tutela del patrimonio informativo;

(ii) Predisposizione del budget

Nell'espletamento delle funzioni, oltre alle regole definite nella parte generale del Modello, è opportuno che:

- più soggetti responsabili concorrano alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati sul medesimo processo;
- vengano adottate modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle diverse funzioni aziendali;
- vengano periodicamente verificati eventuali scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget;
- vengano periodicamente analizzate le cause di eventuali scostamenti e le relative differenze vengano autorizzate da parte dell'adeguato livello gerarchico.

D) Gestione dei rapporti con gli organi amministrativi della Società

- (i) Collaborazione/supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.)

Per la rappresentazione dell'attività di impresa nell'ambito di operazioni straordinarie o di operazioni che incidono sul capitale sociale, oltre all'obbligo di rispettare le regole definite nella parte generale del Modello, è altresì opportuno che:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dall'Organo Amministrativo delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- gli organi di controllo, nei casi previsti dalla legge o per richiesta delle società, esprimano motivato parere sulla legittimità dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione responsabile verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto.

(ii) Gestione dei rapporti infragruppo

Al fine di prevenire reati derivanti da operazioni infragruppo, oltre all'obbligo di rispettare le regole definite nella parte generale del Modello, è altresì opportuno che le predette operazioni:

- siano disciplinate da contratti scritti o, in ogni caso, si preveda che le transazioni infragruppo siano accompagnate da documentazione di supporto scritta;
- vengano compiute a condizioni di mercato (*fair market value*), rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Pertanto, i corrispettivi relativi a scambi di prestazioni e/o di beni tra società devono essere definiti secondo condizioni di mercato ed essere sempre giustificabili;
- ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, la Società, al fine di evitare che l'operazione non sia pattuita a condizioni di mercato, cura che l'operazione venga conclusa, eventualmente anche con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini di una valutazione prudente, secondo criteri di trasparenza e correttezza;
- qualora possano interessare una o più attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale, Aoc può richiedere motivatamente all'altra società il rispetto dei principi di cui al Codice Etico e al Modello. A tal fine, il contratto che regolerà tale rapporto infragruppo indicherà i principi cui l'altra società dovrà attenersi.

L'OdV viene informato degli aggiornamenti aventi ad oggetto le attività sensibili sopra indicate.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;

- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulenti esterni appositamente incaricati;
- Organismo di Vigilanza.

14. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

14.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del Decreto che si ritengono applicabili alla realtà di Aoc, sulla scorta dei risultati dell'attività di analisi dei rischi.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si verifica quando alla colposa violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro consegue la morte di un lavoratore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della

reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato presupposto si verifica in capo a chiunque cagioni colposamente una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti.

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.

La norma definisce la nozione di lesioni gravi e gravissime.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, l'analisi di tali possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU. 75

In altri termini, i reati oggetto della presente analisi potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Società, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente analisi, Aoc ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

14.2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA' DELLE FIGURE APICALI

Per quanto attiene Ruoli e Responsabilità, le norme cogenti prevedono alcune figure di riferimento con precisi compiti sanzionabili civilmente e/o penalmente.

Di seguito si riportano le principali definizioni previste dal D. Lgs 81/08:

(i) Figure Gerarchiche, compiti, obblighi e deleghe

- Datore di lavoro (art. 2)

E' Datore di Lavoro *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”* (art. 2 comma 1 lettera b).

Gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili sono stabiliti in modo esclusivo all'art. 17 mentre all'art. 18 sono comuni ai dirigenti e, pertanto, delegabili.

Compiti svolti esclusivamente dal Datore di Lavoro – obblighi non delegabili (art. 17)

Gli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro sono i seguenti:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- Dirigenti (art. 2)

E' Dirigente *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”* (art. 2 d).

Obblighi propri del Datore di Lavoro e dei Dirigenti (art. 18)

Si intendono le figure che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite; a tale riguardo il D.Lgs 81/08 individua nelle figure di Dirigenti coloro che svolgono la propria attività, senza eccezione di incarico, con responsabilità gestionali, escludendo invece coloro che si limitano ad attività di verifica e sorveglianza (vedi infra il paragrafo relativo ai Preposti); tali figure sono chiamate, in solido ed indipendentemente da incarichi / deleghe formalizzate, a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);
- n) elaborare il documento DUVRI, e su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS;

- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 - p) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43;
 - s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - v) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- Preposti (art. 2, comma 1 lettera e; art. 19)

Il Preposto è *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Il Preposto deve, secondo le attribuzioni e competenze:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

- Committente (art. 89, comma 1 b)

E' Committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La figura trova riscontro nelle attività che coinvolgono imprese terze e per esempio i contratti d'appalto e d'opera e i cantieri edili.

- Deleghe D.Lgs. 81/08 (art. 16)

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4."

- Operatori – Lavoratori (artt. 2 e 20)

Ciascun lavoratore, come previsto dalla normativa vigente, deve:

- a) prendersi cura della propria salute e quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro;
- b) osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, in materia di sicurezza, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, le sostanze ed i preparati, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza ed altre attrezzature di reparto secondo le istruzioni ricevute;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione personali;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine ed impianti;
- f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- h) partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari periodici secondo il piano sanitario previsto dal Medico Competente.

(ii) Figure Funzionali

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP (artt 31,32,33,34)

L'RSPP, utilizzando le risorse presenti all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, è incaricato, conformemente all'art. 33 del D.Lgs. 81/08, in particolare di:

- a) provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare con i settori interessati le procedure operative;
- d) verificare l'attuazione delle procedure di sicurezza per macchine ed impianti, anche attraverso Audit;
- e) proporre i programmi di informazione / formazione del personale e fornire le informazioni ai lavoratori;
- f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.

- Responsabili e Squadre Antincendio, Gestione Emergenze e Primo Soccorso (artt 45 e 46)

Sono incaricati, in accordo con quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle norme di buona tecnica, di:

- a) Verificare i dispositivi di prevenzione incendi presenti nei reparti, con controllo periodico da parte di enti esterni;
 - b) Informare il Datore di Lavoro delle modifiche o carenze rilevate;
 - c) Verificare il corretto rispetto da parte dei lavoratori delle norme di prevenzione incendi e i comportamenti dei lavoratori;
 - d) Intervenire in caso di situazioni di emergenza secondo la formazione e l'informazione ricevuta, dando la massima collaborazione agli enti preposti nel caso di un loro coinvolgimento;
 - e) Verificare il contenuto della Cassetta di Primo Soccorso e segnalare al titolare eventuali mancanze di materiale.
- Medico Competente (artt 38, 39, 40, 41, 42)

I compiti del Medico Competente, come previsto dalla normativa vigente, sono:

- a) Effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e qualora il dipendente ne faccia richiesta;
- b) Effettuare le visite mediche preventive ai fini della valutazione dell'idoneità alla mansione specifica;
- c) Effettuare le visite mediche periodiche per valutare e monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) Effettuare le visite mediche in occasione del cambio mansione e per cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente);
- e) Esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica;
- f) Partecipare alle attività di consultazione e di Valutazione dei Rischi in carico al Servizio di Prevenzione e Protezione e previsti dalla normativa vigente, in collaborazione con il Datore di Lavoro.

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS (art 47,48, 49, 50, 51, 52)

Viene anche denominato rappresentante per la sicurezza, ed *“è la persona, ovvero le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*.

(III) Protocolli di Prevenzione

Gli atti di individuazione della figura del Datore di Lavoro e delle deleghe in materia di sicurezza sono custodite dall'Organo Amministrativo e, secondo necessità, riportate nel certificato della Camera di Commercio.

L'organigramma aziendale è esposto nelle bacheche aziendali.

Le nomine, controfirmate, delle figure funzionali sono custodite presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le attribuzioni di ruoli e responsabilità (nomine) nella linea gerarchica sono custodite dal delegato alla sicurezza e sono rilevabili nelle procedure aziendali.

(IV) Responsabilità

I ruoli e responsabilità vengono definiti e verificati dal Datore di Lavoro.

14.3. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Impianto
- Servizio Prevenzione e Protezione

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

14.4. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal DVR (nonché, a seconda dei casi, dai DUVRI), dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

Il D. Lgs 81/08, come già dal 1994 il D. Lgs 626/94, prevede che la Società effettui dei piani di lavoro che possano poi essere verificati e aggiornati periodicamente.

Aoc da anni adotta prassi di pianificazione e verifica che consistono in un piano di lavoro per la sicurezza.

Il piano di lavoro raccoglie azioni o indicazioni emerse:

- dal processo di valutazione dei rischi;
- da leggi o norme;
- da modifiche al processo produttivo, attrezzature o materiali;
- da infortuni, incidenti o malattie professionali;
- da segnalazioni dei lavoratori.

Il piano di lavoro riporta, per ogni azione, le seguenti informazioni: incaricato, data prevista, data inserimento azione.

E' altresì previsto l'uso di strumenti disciplinari, come meglio evidenziati nella parte generale del Modello.

Il piano di lavoro è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione e successivamente approvato.

Il piano di lavoro viene aggiornato e rimesso almeno in occasione della riunione periodica annuale ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e successivamente approvato.

La Società attua delle prassi per quanto concerne l'identificazione delle prescrizioni legali applicabili alla Società medesima.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione della normativa vigente (leggi, circolari, regolamenti, norme tecniche, ecc.) applicabile alla Società, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni appositamente incaricati;
- elaborazione ed aggiornamento, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni appositamente incaricati, delle prescrizioni legali applicabili;
- individuazione, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni appositamente incaricati, degli interventi ritenuti opportuni per adempiere alle prescrizioni e, conseguentemente, degli attuatori dei predetti interventi, nonché relativa conservazione ed archiviazione;
- gestione, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni appositamente incaricati, dell'archiviazione della documentazione significativa in tema di sicurezza e salute.

I documenti indicanti le prescrizioni legali applicabili e gli interventi ritenuti opportuni, nonché un documento, anche informatico, indicante l'ubicazione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge, sono conservati presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

La verifica della conformità alle prescrizioni è altresì gestita, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni appositamente incaricati, all'interno del processo di valutazione dei rischi attraverso schede specifiche del DVR o attraverso documenti o relazioni dedicate in conformità al D. Lgs 81/08 (ovvero il Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a redigere il documento con le prescrizioni legali che viene validato, almeno annualmente, nonché il file con l'indicazione dell'ubicazione della documentazione e delle certificazioni.

Il Datore di Lavoro provvede ad approvare il DVR ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 81/08 e collegati.

Il processo di valutazione dei rischi si articola nelle seguenti fasi:

- elaborazione della procedura di valutazione attraverso la definizione della gravità e della probabilità per la determinazione del livello di rischio ($R=P \times G$);
- identificazione dei luoghi;
- identificazione dei processi che influiscono nella gestione della sicurezza ed igiene (trattando sia i processi diretti che di supporto);
- individuazione dei ruoli e responsabilità;
- identificazione dei pericoli associati alle attività svolte attraverso sopralluoghi in collaborazione con RSPP, MC e RLS;

- valutazione del rischio per ogni pericolo individuato attraverso la pesatura della gravità e probabilità;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- definizione del programma di misure di miglioramento con individuazione delle figure responsabili – tempistica – risorse per la relativa attuazione;
- diffusione delle informazioni ed effettuazione della formazione a favore di tutti i dipendenti interessati, riesame dell'efficacia degli interventi con conseguente aggiornamento della valutazione.

Il processo di valutazione dei rischi, effettuato in conformità al D.lgs. 81/08, prende in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e salute per i lavoratori, ivi compresi quelli correlati a fattori di stress e connessi alle differenze di età, genere e provenienza da altri Paesi.

Nella valutazione dei rischi sono riportate:

- attività svolte in ambiente di lavoro e/o in ambiente esterno da personale dipendente;
- attività svolte nell'interesse della Società da parte di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi;
- processi gestiti dalla Società, sia diretti (manifatturieri), sia indiretti (di supporto).

Copia dei documenti di valutazione dei rischi (DVR), nonché di tutti i documenti relativi alla verifica e all'aggiornamento del DVR (quali i verbali delle verifiche effettuate), sono conservati presso l'ufficio di Prevenzione e Protezione.

Le attività sono svolte secondo una chiara e definita individuazione dei ruoli fondamentali nel processo di valutazione dei rischi (quali il Datore di Lavoro, il Servizio di Protezione e Prevenzione e il Medico Competente).

In ossequio al dettato legislativo ed alle pratiche operative già vigenti nella Società, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi è doverosa da parte di chiunque ed una modifica delle procedure operative, delle tecniche produttive e/o di ogni altro dettaglio inerente il processo deve essere autorizzata e necessariamente essere preceduta da una rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

In caso di attività svolte nell'interesse di Aoc da parte di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, viene predisposto un DUVRI, avente ad oggetto la gestione delle predette attività.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione della corretta configurazione delle opere di appalto (contesto cantieristico ai sensi del TITOLO IV del Dlgs 81/08, contesto appalto lavori d'opera o somministrazione di cui art. 26 del Dlgs 81/08);
- individuazione e nomina degli eventuali soggetti rilevanti (committente; responsabile dei lavori; lavoratori automi; coordinatore per la progettazione; coordinatore per esecuzione dei lavori; impresa affidataria; responsabile appaltato);

- verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08. A titolo non esaustivo: PSC, quando previsto (predisposto da coordinatore progettazione), recupero POS da parte delle società affidataria, recupero PiMUS, piano demolizioni, piano lavori per attività rimozione/bonifica amianto (quando previsto) o altre documentazioni previste;
- definizione dei costi della sicurezza, verifica dell'idoneità tecnico-professionale, coordinamento e definizione delle misure per eliminazione di interferenze (attraverso elaborazione del DUVRI), coinvolgimento del RLS delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi e di quant'altro previsto dall'art 26 del D. Lgs. 81/08.

Protocolli di Prevenzione:

- segnalazioni circa l'apertura di nuovi cantieri, appalti;
- copia dei documenti (DUVRI, PSC, POS, ecc).

Viene assicurato che ogni attività rientrante in questo paragrafo sia correttamente gestita e supportata da idonea documentazione. La documentazione di cantiere viene archiviata presso l'apposito ufficio. I DUVRI vengono archiviati presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori (lavoratori come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08, compreso personale interinale e stagisti), la Società effettua attività di informazione, formazione e addestramento del personale.

In particolare, sono adottate prassi consolidate di informazione al momento dell'assunzione in merito ai rischi aziendali, al piano di emergenza, all'informativa per le lavoratrici gestanti puerpere ed in allattamento, alle norme di sicurezza vigenti nelle aree di lavoro.

I lavoratori vengono altresì informati del piano della formazione seguito dalla Società.

Protocolli di Prevenzione:

- formazione, informazione, sensibilizzazione e addestramento del personale;
- piano della formazione (piano generale di formazione);
- registrazione dell'attività di formazione effettuata dal personale.

La gestione delle emergenze e primo soccorso sono regolate dagli artt. 43, 44, 45, 46 del D. Lgs. 81/08. Aoc possiede un piano di emergenza e primo soccorso condiviso e rielaborato, effettua formazione e addestramento per le squadre di emergenza ed effettua periodicamente una prova del piano coinvolgendo tutto il personale.

Protocolli di Prevenzione:

- piano di emergenza e primo soccorso;
- relazione prove di evacuazione.

Il piano viene adottato dalla Direzione. Le registrazioni delle attività si trovano presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

La sorveglianza sanitaria è regolata dagli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D. Lgs 81/08.

Aoc ha nominato un medico competente che provvede ad eseguire la sorveglianza sanitaria periodica, all'individuazione delle eventuali non idoneità o idoneità con prescrizioni, alla segnalazione di eventuali malattie professionali, alla collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con la gerarchia societaria per la salute dei lavoratori e la gestione della relativa documentazione pertinente.

Protocolli di Prevenzione:

- piano di sorveglianza sanitario;
- relazione sanitaria;
- verbali di sopralluogo in Società.

Il medico cura la gestione degli aspetti sanitari in collaborazione con l'ufficio personale e con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sono altresì previsti ed effettuati audit (reati con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) per le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione piano di audit al fine di valutare il rispetto delle norme e procedure in materia di prevenzione dei rischi e valutare il rispetto del presente Modello;
- definizione e qualificazione degli auditor;
- informazione del personale coinvolto nell'audit;
- svolgimento dell'audit nel rispetto delle tempistiche concordate con la Società;
- redazione del verbale con segnalazione delle difformità riscontrate.

Aoc attua una serie di audit periodici per la verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza e della completezza delle misure di prevenzione e protezione adottate anche in conformità al Documento di Valutazione dei Rischi.

Possono altresì essere strutturati audit mirati per la verifica dell'efficacia e applicazione delle procedure, nonché del rispetto del Modello.

I verbali di audit sul Modello verranno trasmessi dall'OdV. I verbali di audit in tema salute e sicurezza vengono predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'OdV può promuovere, anche sulla base di segnalazioni ricevute, audit in tema di sicurezza. La Società promuovono audit sulle procedure e sull'osservanza delle stesse e cura la pianificazione e verifica delle azioni conseguenti.

Si effettuano annualmente le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 81/08.

Il rappresentante della sicurezza viene consultato come previsto dall'art 18 del D. Lgs 81/08.

Protocolli di Prevenzione:

- verbali delle riunioni periodiche;
- verbali delle consultazioni con RLS;

- verbali delle riunioni del gruppo di lavoro sulla sicurezza.

Le riunioni vengono promosse dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per assicurare che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano costantemente attuate, a fronte dei rischi individuati è prevista, dalla normativa vigente, la redazione di specifiche procedure, istruzioni, disposizioni o prassi di lavoro per i vari reparti, processi, lavorazioni.

Protocolli di Prevenzione:

- procedure di lavoro;
- norme di sicurezza di reparto;
- istruzioni operative;
- disposizioni, circolari aziendali;
- elenco procedure, disposizioni, prassi in uso presso Aoc con specifico interesse per la sicurezza.

L'elenco delle procedure o prassi è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- DVR;
- Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
- Politica ambientale;
- RSPP esterno;
- Organigramma per la sicurezza;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Codice Etico;
- Sistemi, unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza;
- Contratti di service con soggetti terzi;
- Consulenti esterni appositamente incaricati.

15. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO E/O BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

15.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio e ricettazione. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 octies del Decreto ritenute concretamente applicabili alla realtà di Aoc.

Art. 648 c.p. Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

Art. 648 ter. 1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Trattasi di una fattispecie di nuovo conio introdotta dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie. Vengono punite esclusivamente quelle condotte capaci di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Ai sensi del comma 4 la punibilità della condotta è esclusa quando il denaro, i beni o le altre utilità siano destinati all'utilizzazione o al godimento personale.

Con riferimento all'elemento psicologico il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni

riguardanti denaro, beni o altra utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Ai fini della configurabilità del delitto autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica. Nel novero di tali delitti rientrano senz'altro fattispecie ad oggi non contemplate nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del Decreto, quali, ad esempio, i reati tributari, i cui proventi vengono maturati all'interno dell'ente stesso e quasi automaticamente reimpiegati nel ciclo produttivo stesso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

15.2. Funzioni coinvolte

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati attraverso il reato di autoriciclaggio potrebbero essere reimpiegati nella Società proventi di un illecito ancorché non rientrante tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Le funzioni maggiormente coinvolte, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Acquisti.

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

15.3. Sistemi di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali, ivi comprese quelle finalizzate ad operare presso gli istituti di credito;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e di servizi;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulenti esterni appositamente incaricati;
- Organismo di Vigilanza.

16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

16.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 novies del Decreto che all'esito dell'attività di analisi dei rischi risultano potenzialmente configurabili in Aoc.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633, comma 1

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. [...]”.

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il

reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Aoc.

16.2. Funzioni coinvolte

Le principali funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati di violazione del diritto d'autore, che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Gestione Amministrativa

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

16.3. Sistemi di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, i dipendenti, dei consulenti e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere

adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- Modello di Organizzazione, gestione e Controllo per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e seguenti leggi di attuazione, in materia di privacy e trattamento dati personali;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulente esterno appositamente incaricato (responsabile IT);
- Organismo di Vigilanza.

La Società ha altresì conferito incarichi specifici a soggetti esterni per quanto attiene all'assistenza e consulenza di carattere informatico.

17. REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

17.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia. Si riporta qui di seguito la fattispecie contemplata dall'art. 25 decies del Decreto che, sulla base dell'analisi dei rischi, potrebbe essere posta in essere da Aoc.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

17.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti funzioni coinvolte:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Impianto
- Gestione Acquisti
- Servizio Prevenzione e Protezione

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

17.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulenti esterni appositamente incaricati;
- Organismo di Vigilanza.

18. REATI AMBIENTALI

18.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 undecies del Decreto che, all'esito dell'analisi dei rischi, risultano realizzabili all'interno di Aoc.

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Tale fattispecie è stata introdotta nel codice penale ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” e si distacca dal modello di illecito costruito sull’esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia. La previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l’evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati. In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l’inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro – acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Inoltre, l’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale.

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Tale fattispecie è stata introdotta nel codice penale ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” e punisce chiunque con dolo cagioni abusivamente l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in maniera irreversibile.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Il nuovo art. 452 quinquies c.p., introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Tale fattispecie è stata introdotta nel codice penale ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” e punisce chiunque effettua abusivamente ed illegittimamente il trattamento di materiale ad alta radioattività.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

L'introduzione ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, di circostanze aggravanti “ambientali” applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata, in chiave di politica criminale, alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

La norma sanziona penalmente le condotte dolose e colpose di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art.733 bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del

codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."

La norma sanziona penalmente le condotte dolose o colpose di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. 152/2006 Scarichi acque reflue industriali

Dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"2.Quando le condotte descritte al comma 1 ("Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro") riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e

ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Rientrano tra i reati presupposto: scarico non autorizzato di effluenti industriali contenenti sostanze pericolose e la violazione di prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata in relazione ai medesimi scarichi; scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari; divieto di scarico di acque sul suolo/in acque sotterranee; scarico in mare da parte di navi/aeromobili di cui è vietato lo sversamento.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [...].

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti

Dell'art. 258 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate.

Restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ora art. 452 quaterdecies c.p.)

Dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 260 bis D. Lgs. 152/2006 Violazioni obblighi SISTRI

Dell'art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Costituiscono reati presupposto: la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei

rifiuti; l'uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione fraudolentemente alterata; il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 Sanzioni

Dell'art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Il reato presupposto si configura nel caso di superamento dei valori limite di emissione in atmosfera quando determinino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso provocato da navi

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Rientra tra i reati presupposto l'inquinamento doloso provocato da navi.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 Inquinamento colposo provocato da navi

Dell'art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Rientra tra i reati presupposto l'inquinamento colposo provocato da navi.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 3 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

18.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Impianto
- Servizio Prevenzione e Protezione.

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

18.3. Sistemi di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico, dal DVR e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

Al fine di tenere sotto controllo e gestire in maniera adeguata i propri aspetti ambientali, Aoc, come detto, ha adottato ed implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme agli standard “ISO

14001” (Allegato 4) ed un Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ex art. 14, comma V, D. Lgs. n. 105/2015 (Allegato 5).

Con il predetto Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001”, il quale fa parte integrante del Modello, al pari del predetto Sistema di Gestione della Sicurezza e delle relative procedure ed istruzioni operative, Aoc ha quindi provveduto, tra l'altro, ad attuare le seguenti attività:

- svolgere l'analisi dei potenziali impatti ambientali sia diretti che indiretti, con individuazione degli aspetti ambientali significativi.

I criteri che Aoc. ha adottato per la valutazione degli aspetti ambientali riguardano:

- la rilevanza ambientale (gravità del danno causato, sensibilità del territorio circostante a quel particolare tipo di impatto, la frequenza con cui l'aspetto ambientale si presenta);
 - la rispondenza ai requisiti di legge, ovvero se sul tema trattato esistono vincoli di legge e se tali vincoli vengono rispettati;
 - i rapporti con le parti interessate ovvero quanto il tema considerato è sentito dai cittadini, dai dipendenti o dalle associazioni presenti sul territorio;
 - l'adeguatezza tecnico-economica, ovvero quanto sarebbe praticabile, date le attuali condizioni e considerando anche i costi economici, un intervento di miglioramento tecnico o organizzativo;
- redigere le procedure ed istruzioni operative per la gestione degli aspetti ambientali significativi;
 - aggiornare le procedure e le istruzioni operative esistenti in modo da uniformarle alle previsioni del sistema di gestione ambientale;
 - analizzare tutti i processi aziendali relativamente ai reati ambientali, definendo per ogni processo aziendale quali reati ambientali possono verificarsi, il livello di rischio e definire le misure di prevenzione, facendo riferimento alle procedure “ambientali”;
 - attivare ulteriore attività di vigilanza relativamente al rispetto dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni;
 - realizzare una iniziale e periodica analisi/valutazione di conformità normativa con riesame periodico di: analisi ambientale, procedure e istruzioni di lavoro;
 - definire formalmente ruoli e competenze per la corretta attuazione del sistema di gestione ambientale;
 - definire un sistema di registrazione interno tale da rendere tracciabili e documentabili le responsabilità, le operazioni/attività svolte;
 - realizzare un sistema di documentazione delle prestazioni ambientali (rapportate a obiettivi predefiniti), con individuazione di adeguati indicatori ambientali, con feedback diretto alla Direzione aziendale (nonché, per quanto di competenza, all'Organismo di Vigilanza).

- aggiornare il sistema disciplinare con i reati ambientali rilevanti ai sensi del Decreto.

Per quanto concerne le procedure, si richiama quanto indicato nel Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001” (Allegato 4), nonché, per le parti a tal fine rilevanti, il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ex art. 14, comma V, D. Lgs. n. 105/2015 (Allegato 5) e il DVR.

Devono inoltre essere messi in atto i principi di comportamento e di attuazione che seguono, oltre a quelli di cui al Codice Etico e al Modello.

Aoc infatti, per conseguire la politica e gli obiettivi ambientali, ha stabilito, istituito ed organizzato i Sistemi, come detto facenti parte integrante del Modello unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative, onde garantire:

- la soddisfazione, da parte dei processi e dei servizi, delle aspettative delle “parti interessate”;
- la piena capacità operativa secondo la logica dello sviluppo sostenibile;
- il rispetto delle esigenze, cogenti e non, di carattere ambientale e sociale;
- la formazione di una base stabile (prescrizioni di sistema, approccio operativo e metodologico delle persone ed una mentalità) su cui poggiare il miglioramento nel tempo.

La Società ha quindi:

- definito la propria politica ambientale;
- stabilito i criteri ed i metodi necessari per l’efficace controllo degli impatti ambientali dei propri processi e del rispetto della normativa cogente;
- definito gli strumenti per monitorare, misurare ed analizzare questi processi;
- attuato le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo.

Per quanto attiene più nello specifico al Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001” della Società, esso è composto dal Manuale e da una serie di Procedure Operative (come detto, facenti parte integrante del Modello).

La struttura del Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001” è costituita da:

- risorse (risorse finanziarie, uomini, attrezzature ed impianti);
- documentazione (procedure, istruzioni operative, modulistica);
- organizzazione (responsabilità e compiti definiti);
- metodi per il raggiungimento degli obiettivi.

Il Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001” viene tenuto come riferimento per lo svolgimento di tutti i processi, gestionali ed operativi, che concorrono alla realizzazione dell’attività principale di Aoc.

L’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001” ha comportato l’adozione da parte della Direzione di Aoc di una politica per l’ambiente, comprendente indirizzi di carattere generali relativi agli impegni assunti per la protezione dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e il rispetto della normativa cogente.

La politica viene riesaminata annualmente da parte del Responsabile della Gestione Ambientale designato, unitamente alla Direzione.

I vertici della Società, allo scopo di orientare tutte le risorse nella direzione di un crescente impegno nello sviluppo e nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, si assumono la responsabilità di:

- comunicare a tutta l'organizzazione l'importanza di ottemperare ai requisiti cogenti applicabili alle attività e servizi erogati;
- definire la politica aziendale;
- definire obiettivi e destinare risorse per il loro raggiungimento;
- comunicare gli obiettivi e target da raggiungere;
- definire l'organizzazione e le responsabilità per la piena attuazione della politica aziendale;
- provvedere, periodicamente, all'attività di verifica della piena attuazione di quanto previsto dalla politica aziendale e, qualora necessario, disporre l'attuazione degli interventi correttivi o migliorativi utili al continuo impegno per la tutela dell'ambiente e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della Società.

Per quanto attiene alla gestione degli audit per le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e per quanto concerne le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative esistenti, il relativo processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione piano di audit dell'organizzazione al fine di valutare il rispetto delle norme e procedure in materia ambientale e valutare il rispetto del presente modello organizzativo;
- definizione e qualificazione degli auditor;
- informazione al personale coinvolto nell'audit;
- svolgimento dell'audit nel rispetto delle tempistiche concordate con la Società;
- redazione del verbale di audit con segnalazione delle difformità / non conformità riscontrate.

Aoc attua una serie di audit periodici per la verifica dell'osservanza delle norme ambientali congiuntamente a quelle di sicurezza, nonché per la verifica della completezza delle misure di prevenzione e protezione adottate anche in conformità all'analisi ambientale iniziale e/o a documenti simili.

Possono altresì essere strutturati audit mirati per la verifica dell'efficacia e applicazione delle procedure, nonché del rispetto del Modello per la parte riguardante i reati di natura ambientale.

I verbali di audit sul Modello vengono conservati dall'OdV.

I verbali di audit in tema ambientale, così come quelli riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, vengono conservati e custoditi dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'OdV può promuovere, anche sulla base di segnalazioni ricevute, audit in tema ambientale.

La Società promuove gli audit sulle procedure e sull'osservanza delle stesse e cura la pianificazione e verifica delle azioni conseguenti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- DVR (per quanto attiene a profili che possano avere ripercussioni anche dal punto di vista ambientale);
- Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
- Politica ambientale;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Sistemi (in particolare il Sistema di Gestione Ambientale), unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza;
- Contratti di service con soggetti terzi;
- Consulenti esterni appositamente incaricati.

19. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

19.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Si riporta brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata all'art. 25 duodecies del Decreto, ritenuta realizzabile da Aoc.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

[...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 22, comma 12 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

12. “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

19.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento a tale fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti funzioni coinvolte:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Gestione Amministrativa.

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

19.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza.

20. REATI TRIBUTARI

20.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000, costituenti reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001, in virtù delle novelle normative introdotte dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” nonché dal D. lgs. 14 luglio 2020 n. 75, decreto attuativo della Direttiva UE n. 2017/1371, c.d. Direttiva PIF.

Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie di reati tributari ritenute realizzabili da Aoc.

Art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 8, comma 1 e comma 2, D. Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 4 D. Lgs. N. 74/2000 - Dichiarazione infedele (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 5 D. Lgs. N. 74/2000 - Omessa dichiarazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 10 quater D. Lgs. N. 74/2000 - Indebita compensazione (se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

20.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati tributari sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Acquisti

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

20.3. Sistemi di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi, ai quali i soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi, al pari delle norme vigenti in materia.

La Società richiede infatti, agli esponenti aziendali ed ai consulenti, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

In particolare, è richiesto di agire in conformità con la normativa vigente e nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, oltre che di quanto previsto dal Codice Etico, nell'espletamento delle seguenti attività:

- tenuta delle scritture contabili;
- predisposizione del bilancio;

- gestione del rapporto con i Soci e con l'eventuale organo di controllo;
- gestione delle informazioni privilegiate;
- gestione dei finanziamenti erogati da Enti Pubblici;
- partecipazione a procedure di affidamento (o trattativa privata) di forniture di beni e servizi ed esecuzione del relativo contratto;
- vendita di prodotti finiti a clienti privati;
- affidamento clienti (pubblici e privati);
- gestione del recupero crediti e dei piani di rientro;
- gestione dei contratti con clienti, predisposizione di offerte commerciali e relativa trattativa;
- gestione di autorizzazioni, licenze, certificazioni, etc. rilasciate da soggetti pubblici o ad essi equiparati;
- gestione degli adempimenti fiscali e relativi rapporti con funzionari competenti in occasione di accertamenti e ispezioni in materia societaria e fiscale;
- gestione di adempimenti e visite ispettive in materia giuslavoristica;
- gestione di adempimenti e visite ispettive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione dei rapporti con altri funzionari pubblici/incaricati di Pubblico Servizio;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- selezione e assunzione del personale, anche tramite Agenzie di somministrazione lavoro;
- definizione e gestione di percorsi di carriera, politiche retributive e sistemi di incentivazione;
- gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi per i quali è previsto permesso il di soggiorno;
- selezione/gestione dei fornitori di beni e servizi, e gestione degli acquisti;
- verifica dell'attività svolta dai Procuratori Speciali;
- gestione omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- gestione e sicurezza IT.

Inoltre, trova applicazione anche tutto quanto sopra indicato con riferimento al sistema di controllo adottato dalla Società in relazione ai reati Societari (par. 13).

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e di servizi;
- Codice Etico;

- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Consulenti esterni appositamente incaricati;
- Organismo di Vigilanza.

21. REATI TRANSNAZIONALI

21.1. Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati transnazionali. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10, costituenti presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi con modalità transnazionali, ritenute realizzabili da Aoc.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Aoc.

21.2. Funzioni coinvolte

Con riferimento ai reati transnazionali sopra evidenziati, le principali funzioni aziendali coinvolte che Aoc ha rilevato al suo interno sono:

- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- HSE
- Gestione Amministrativa
- Gestione Commerciale
- Gestione Impianto
- Gestione Acquisti
- Servizio Prevenzione e Protezione

Per una disamina più completa si rinvia all'Allegato 8 (Analisi dei Rischi).

21.3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Aoc, dei dipendenti, dei consulenti, e dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto; sono altresì proibite condotte contrarie a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, ivi comprese quelle previste dai Sistemi.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire doni o gratuite prestazioni ai rappresentanti della PA, anche stranieri, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per Aoc. Gli eventuali omaggi devono sempre essere di esiguo valore ed in ogni caso, come detto, tali da non influenzare l'indipendenza di giudizio o tali da non indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società: essi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte, tra l'altro, dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni di legge e il tutto deve essere documentato per permettere di effettuare i relativi controlli da parte, tra l'altro, dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA, anche stranieri, o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA, anche straniera, in errore;
- omettere informazioni dovute.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello;
- sistema di deleghe e procure speciali;
- Procedura 231 Amministrazione;
- procedura per la selezione e valutazione dei fornitori;
- procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Sistemi, unitamente alle relative procedure ed istruzioni operative;
- Codice Etico;

- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza.

22. ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controlli, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Allegato 1 - Autorizzazioni, licenze ed iscrizioni

Allegato 2 - Visura CCIAA

Allegato 3 - Certificazione ISO 14001:2015

Allegato 4 - Sistema di Gestione Ambientale "ISO 14001:2015"

Allegato 5 - Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 14, comma V, D. lgs. n. 105/2015

Allegato 6 - Tabella esemplificativa Sistema Sanzionatorio

Allegato 7 - Codice Etico

Allegato 8 - Analisi dei rischi

Allegato 9 - Modello di Organizzazione, gestione e Controllo per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e seguenti leggi di attuazione, in materia di privacy e trattamento dati personali

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONI, LICENZE ED ISCRIZIONI

- 1) Autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in calata Oli Minerali (sostituzione, modifica e aggiornamento del Provvedimento Dirigenziale 990/2011), rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova (Prop. N. 2593/2016 Atto N. 2459/2016 del 25/08/2016);
- 2) Autorizzazione allo stoccaggio di una miscela di idrocarburi fiscalmente assimilabile ad olio combustibile ATZ presso l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Calata Oli Minerali - Genova Porto, rilasciata dalla Provincia di Genova, Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti, in data 26/04/2011;
- 3) Autorizzazione a gestire in regime di deposito doganale privato n. 5562W avente ad oggetto quattro serbatoi (D8, D10, D15 e D16) all'interno dell'impianto sito negli spazi doganali in Genova, Calata Oli Minerali, con relativo disciplinare di servizio.

ALLEGATO 2
VISURA CCIAA

ALLEGATO 3
CERTIFICAZIONE ISO 14001

ALLEGATO 4
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE "ISO 14001"

ALLEGATO 5

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA V, D. LGS. N. 105/2015**

ALLEGATO 6

TABELLA ESEMPLIFICATIVA SISTEMA SANZIONATORIO

<u>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI LAVORATORI SUBORDINATI</u>	<u>POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CCNL APPLICABILE</u>
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del D.Lgs 231/2001 (di seguito anche " il Decreto ")	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche " il Modello "), posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto e che non espongono Aoc S.r.l. (di seguito anche " la Società ") al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello, posta in essere in ambiti connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto e che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo amministrativo	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Inosservanza delle modalità, delle procedure e/o dei processi per	- Ammonizione orale

<p>l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, predisposte per la prevenzione dei reati-presupposto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto
<p>Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
<p>Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto
<p>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
<p>Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
<p>Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dai soggetti apicali, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
<p>Omessa informativa all'Organismo, ai responsabili di funzione ed</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale

<p>all'Organo Amministrativo di ogni situazione a rischio reato-presupposto avvertita nello svolgimento dell'attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta - Multa
<p>Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
<p>Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto
<p>Mancata segnalazione sull'inosservanza da parte degli altri lavoratori dipendenti delle procedure, processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto;

	- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto
Violazione delle misure di tutela del segnalante di illeciti e/o violazioni del Modello.	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile
Effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni relative ad illeciti e/o a violazioni del Modello che si rivelano infondate.	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile
TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI DIRIGENTI	POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CCNL APPLICABILE
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del D.Lgs 231/2001 (di seguito anche "il Decreto").	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche "il Modello"), posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto e che non espongono Aoc S.r.l. (di seguito anche "la Società") al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello.	- Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste

	dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Inosservanza delle modalità, delle procedure e/o dei processi per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, predisposte per la prevenzione dei reati-presupposto.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la

	<p>revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dai soggetti apicali, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Omessa informativa all'Organismo, ai responsabili di funzione ed all'Organo Amministrativo di ogni situazione a rischio reato-presupposto avvertita nello svolgimento dell'attività.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure. Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti: - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto; - comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione orale - Ammonizione scritta - Multa

<p>al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <p>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.</p>
<p>Mancata segnalazione sull'inosservanza da parte degli altri lavoratori dipendenti delle procedure, processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<p>- Ammonizione orale</p> <p>- Ammonizione scritta</p> <p>- Multa</p> <p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- A seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <p>comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o alla effettiva commissione di un reato presupposto sanzionato dal Decreto.</p>
<p>Violazione delle misure di tutela del segnalante di illeciti e/o violazioni del Modello.</p>	<p>- Ammonizione orale</p> <p>- Ammonizione scritta</p> <p>- Multa</p> <p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p>Effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni relative ad illeciti e/o a violazioni del Modello che si rivelano infondate.</p>	<p>- Ammonizione orale</p> <p>- Ammonizione scritta</p> <p>- Multa</p> <p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DALL' <u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p>	<p>POSSIBILI SANZIONI</p>
<p>Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del D.Lgs 231/2001 (di</p>	<p>Rimprovero e intimazione a conformarsi</p>

seguito anche "il Decreto").	
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche "il Modello"), posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto e che non espongono Aoc S.r.l. (di seguito anche "la Società") al rischio di commissione di uno o più reati presupposto di cui al Decreto	Rimprovero e intimazione a conformarsi
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto. <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione e di formazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo, formulati ai fini della prevenzione della commissione dei reati presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto. <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo nelle attività organizzative, formulati per la prevenzione dei reati presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza delle modalità e delle procedure per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, formulate per la prevenzione della commissione dei reati presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di

	sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto. In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione.
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse da altri amministratori, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto.
Omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se l'omessa predisposizione di procedure sia reiterata. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e qualora l'omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative porti alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto. <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Mancata vigilanza - da parte delle persone che assumono le funzioni Datore di Lavoro o di Committente, ai fini del D.Lgs. 81/2006 - della corretta implementazione delle procedure e processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori, da parte dei soggetti delegati ai fini della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se la mancata vigilanza sia reiterata. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e qualora l'omessa vigilanza porti alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25- septies del Decreto. <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>

<p>Omessa valutazione e tempestiva assunzione di provvedimenti conseguenti a segnalazioni dell'Organismo relative a comportamenti, atti ed omissioni poste in essere nell'ambito delle loro funzioni da parte dell'Organo Amministrativo, in violazione dei precetti contenuti nel Codice Etico e nel mancato rispetto e/o violazione delle procedure previste nel Modello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Sospensione, se le infrazioni sono reiterate. - Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione. <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Violazione delle misure di tutela del segnalante di illeciti e/o violazioni del Modello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Rimprovero scritto - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p>Effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni relative ad illeciti e/o a violazioni del Modello che si rivelano infondate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Rimprovero scritto - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate. <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p><u>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI</u></p>	<p>POSSIBILI SANZIONI</p>
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche "il Modello"), posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001 (di seguito anche "il Decreto") e che non espongono Aoc S.r.l. (di seguito anche "la Società") al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi.
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.
<p>Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società,

	quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento venga reiterato ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.
Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'omessa segnalazione venga reiterata ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto
Omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto
Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero e intimazione a conformarsi. - Comminazione di una penale contrattuale. - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.
Violazione delle misure di tutela del segnalante di illeciti e/o violazioni del Modello.	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero orale - Rimprovero scritto - Multa

	<p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p>Effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni relative ad illeciti e/o a violazioni del Modello che si rivelano infondate.</p>	<p>- Rimprovero orale</p> <p>- Rimprovero scritto</p> <p>- Multa</p> <p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO E/O COLLEGIO SINDACALE)</p>	<p>POSSIBILI SANZIONI</p>
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche "il Modello"), posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001 (di seguito anche "il Decreto") e che non espongono Aoc S.r.l. (di seguito anche "la Società") al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p>
<p>Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p> <p>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto.</p> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p> <p>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto.</p> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo, come previsto dal Modello; impedimento</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p> <p>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di</p>

<p>ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo</p>	<p>sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto.</p> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p> <p>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto.</p> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle Procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.</p>	<p>- Rimprovero e intimazione a conformarsi.</p> <p>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto.</p> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
<p>Violazione delle misure di tutela del segnalante di illeciti e/o violazioni del Modello.</p>	<p>- Rimprovero orale</p> <p>- Rimprovero scritto</p> <p>- Multa</p> <p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>
<p>Effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni relative ad illeciti e/o a violazioni del Modello che si rivelano infondate.</p>	<p>- Rimprovero orale</p> <p>- Rimprovero scritto</p> <p>- Multa</p> <p>- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e della normativa applicabile</p>

ALLEGATO 7

CODICE ETICO

CODICE ETICO

1 Premessa

Aoc S.r.l. (di seguito anche “**Aoc**” o “**la Società**”), nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari, assume, come principi ispiratori, il rispetto della Legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza e nel rispetto della dignità della persona.

Aoc, inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

Gli obiettivi di crescita della produzione e della quota di mercato, nonché di rafforzamento della capacità di creare valore sono perseguiti assicurando alle strutture ed ai processi standard adeguati di sicurezza decisionale ed operativa, propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all’efficienza dei meccanismi di selezione e gestione degli affari, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Aoc siano chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione delle attività e degli affari aziendali.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/2001 (di seguito anche “**il Decreto**”) e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

2 Scopo e applicazione

Il Codice Etico di Aoc indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono gli amministratori della Società (di seguito anche “**Amministratori**”), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito anche “**Personale**”), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Aoc (es. agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito anche “**Terzi Destinatari**”).

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche “**il Modello**”) e del Codice Etico che ne è parte.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli *stakeholders*, nonché di preservare l’immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato con riguardo alle attività svolte.

3 Principi generali che regolano l’attività di Aoc

La Società, difatti, ha avvertito l’esigenza di addivenire ad un’esautiva e chiara formalizzazione dei principi cui riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto. Tali principi rappresentano i valori fondamentali cui i soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico devono attenersi nel perseguimento della *mission* aziendale e, in genere, nella conduzione delle attività sociali.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da Aoc riguardano i valori e le aree d’attività di seguito elencate:

- **la responsabilità ed il rispetto delle Leggi, dei Codici e dei Regolamenti vigenti;**
- **la correttezza:** i Destinatari devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto d’interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la *mission* della Società. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro

destinatario possano trarre vantaggio e/o un profitto indebito da opportunità conosciute durante ed in ragione dello svolgimento della propria attività;

- **l'imparzialità:** Aoc disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori. Le risorse che ritengono di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che procederà a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico;
- **l'onestà e la trasparenza:** rappresentano i principi fondamentali per tutte le attività di Aoc, le sue iniziative, i suoi prodotti e/o servizi, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituiscono elemento essenziale della gestione aziendale;
- **l'integrità:** Aoc non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamento contrario alla normativa vigente ivi inclusa quella deontologica, e/o al Codice Etico;
- **l'efficienza:** in ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati;
- **la concorrenza leale:** Aoc riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a non danneggiare indebitamente l'immagine dei concorrenti e dei loro prodotti;
- **la tutela della privacy:** Aoc s'impegna a tutelare la Privacy dei Destinatari, nel rispetto della normativa vigente, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato. L'acquisizione ed il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali del Personale e degli altri soggetti di cui la Società disponga, avvengono nel rispetto di specifiche procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati non possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti;
- **lo spirito di servizio:** i Destinatari devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della *mission* aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità;
- **il valore delle risorse umane:** le risorse umane sono riconosciute quale valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo aziendale. Aoc tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenza possedute nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto della personalità individuale, con particolare riguardo all'integrità morale e fisica del Personale. Aoc s'impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo. Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro. Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli e incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntate ai principi etici di riferimento della Società, indicati dal presente Codice;
- **i rapporti con la collettività e la tutela ambientale:** Aoc è impegnata ad operare nel rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, ben consapevole delle proprie responsabilità sociali ed etiche nei confronti delle comunità in cui opera o da cui trae risorse;
- **i rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche:** Aoc persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche ed in generale con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza d'autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico. I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati. Se Aoc si avvale di un consulente o di un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per il Personale; la Società inoltre non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto terzo qualora esistano conflitti d'interesse anche potenziali;
- **i rapporti con operatori internazionali:** Aoc s'impegna a garantire che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale. A tale proposito, la Società s'impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Società.

Nei limiti delle proprie possibilità, inoltre, Aoc s'impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le Autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società e gli operatori internazionali;

- **il ripudio di ogni forma di terrorismo:** Aoc ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia. A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi;
- **la tutela della personalità individuale:** Aoc riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile. La Società s'impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività e tra i Destinatari la condivisione dei medesimi principi;
- **la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente:** Aoc persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto dell'ambiente. A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività d'impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione.

Nell'ambito della propria attività, Aoc s'impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

4 Principi e norme di comportamento

Aoc ha riservato un'apposita sezione del Codice Etico alle norme ed ai principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività d'impresa, indicando, per ciascuna categoria dei Destinatari, le norme ed i principi di comportamento da seguire. Aoc si impegna a favorire ed a garantire adeguata conoscenza del Codice Etico divulgandolo presso soggetti cointeressati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione. Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Aoc assicurerà un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice Etico.

a) Principi e norme di comportamento per i componenti degli Organi Sociali

I componenti degli organi sociali, in ragione del loro fondamentale ruolo, anche qualora non siano dipendenti della Società, sono tenuti a rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte.

Gli organi sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa proseguendo l'obiettivo della creazione di valore per Aoc nel rispetto dei principi di legalità e correttezza. In particolare, nello svolgimento della loro attività, essi devono tenere un comportamento ispirato all'autonomia, all'indipendenza ed alla correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico sia privato.

Ugualmente, devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti della Società e astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse. Devono, inoltre, fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

In particolare l'organo amministrativo è tenuto a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità e presenza, permettendo così alla Società di trarre beneficio dalla sua competenza.

b) Principi e norme di comportamento per il Personale

Aoc s'impegna a garantire un ambiente di lavoro dove sussistano reciproca fiducia e rispetto, dove tutti si sentano responsabili della reputazione della Società e dei risultati conseguiti.

La Società seleziona, impiega e promuove il Personale unicamente in base alla professionalità richiesta dall'incarico affidato promuovendo il rispetto dei principi d'eguaglianza e di pari opportunità, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

Il Personale deve uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi espressi dal Codice Etico ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.

In via generale, il personale di Aoc deve evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

E' inoltre prevista la trasmissione, in favore dell'Organo di Vigilanza, di segnalazioni di eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico, delle norme e dei principi comportamentali dettati con riguardo a particolari questioni ed a specifici settori della vita aziendale, i cui tratti salienti sono di seguito esposti:

– Conflitto di interessi

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse effettivo o potenziale con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto d'interessi.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, all'organo amministrativo e all'OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

In particolare gli esponenti aziendali e le altre persone con possibilità oggettiva di influenzare le scelte della Società, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la loro posizione per influenzare decisioni di proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.

– Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità, la trasparenza e l'integrità dell'operato della Società.

Nei limiti di seguito indicati, al Personale di Aoc è fatto divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini d'opportunità di impiego o a mezzo di attività - anche commerciali - direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o comunque pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Nel caso d'indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

Aoc condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. Analogamente, i dipendenti ed i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo d'estorsione o concussione da parte di Pubblico Ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.

Aoc non rimborsa contributi politici, concessi a titolo personale da dipendenti, amministratori e da qualsiasi soggetto ad essa delegato.

– Rapporti con clienti e fornitori

Il personale di Aoc deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché gli specifici principi etici su cui è improntata l'attività della Società.

– Obbligo di aggiornamento

Nello svolgimento della loro attività per conto di Aoc, il Personale è tenuto a mantenere sempre un elevato grado di professionalità. Tutti i dipendenti, inoltre, in relazione allo specifico ambito di competenza, sono tenuti ad un costante aggiornamento.

– Riservatezza

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della Società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

– Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio di Aoc in generale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali di Aoc.

– Bilancio ed altri documenti sociali

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

A tale proposito, sarà necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili giustificati con un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Infine, per evitare di effettuare o ricevere pagamenti indebiti, i dipendenti ed i collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti da o a favore di Aoc devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da Aoc;
- non devono essere create registrazioni false incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti a Aoc;
- non deve essere fatto alcun uso autorizzato dei fondi o delle risorse di Aoc.
 - Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; inoltre deve:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o al preposto;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

– Contesto ambientale

Aoc favorisce condizioni di lavoro che tutelano l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Aoc inoltre si impegna a favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile attraverso attività volte a:

- a) un'attenzione ed un impegno continuo per migliorare le proprie performance attraverso la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
- b) un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali orientato anche al riciclo/riutilizzo;
- c) una prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, nonché alla corretta gestione delle operazioni legate agli stessi;
- d) valutare in anticipo gli impatti ambientali e di sicurezza di tutte le nuove attività, processi e prodotti.

– Anti-riciclaggio/ricettazione

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è necessario che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curano gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;

- b) le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e che sia sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- c) sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con altre società;
- d) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
- e) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- f) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- g) in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.

c) Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari

Come sopra rilevato, il Modello ed il Codice Etico si applicano anche ai Terzi Destinatari, ovvero ai soggetti, esterni alla Società, che operano, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima (a titolo esemplificativo e non esaustivo, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali).

Tali soggetti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte, inclusi i principi etici di riferimento e le norme di comportamento dettate per il Personale.

A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere d'incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del terzo di conformarsi pienamente al Codice Etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, la diffida al puntuale rispetto del Modello.

– Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali

I Destinatari promuovono la massima imparzialità e rifiutano qualunque forma di discriminazione nei rapporti con la clientela.

I Destinatari forniscono alla clientela messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e iniziative commerciali illecite o scorrette.

I Destinatari favoriscono la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con la clientela finale.

I Destinatari promuovono il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla clientela finale.

La Società s'impegna a fornire servizi che offrano un reale valore in termini di fruibilità, qualità e prezzo e che siano sicuri per l'uso a cui sono destinati.

– Criteri di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

– Criteri di condotta nei confronti degli Intermediari e condotta di questi ultimi

I processi di selezione e scelta degli Intermediari sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza. Gli Intermediari sono destinatari di messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, che evitano formule difficilmente comprensibili o favoriscono pratiche commerciali scorrette.

Gli Intermediari, in qualità di Destinatari, rispettano il Codice e i Protocolli loro applicabili.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con gli Intermediari.

Qualora i Destinatari ricevano da un Intermediario proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

Non è ammessa alcuna forma di donazione ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità a favore degli Intermediari che possa, anche solo potenzialmente, essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

È in ogni caso vietata agli Intermediari qualunque forma di donazione, beneficio, utilità o promessa di tali vantaggi, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Aoc.

È in particolare vietata agli Intermediari qualsiasi forma di regalo ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità o promessa a membri di organi rappresentativi di enti o a loro familiari, con lo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. I Destinatari che venissero a conoscenza di violazioni, omissioni, falsificazioni o negligenze da parte di Intermediari, o di uno dei loro collaboratori, nell'ambito dello svolgimento del rapporto d'affari, sono tenuti a segnalare i fatti all'Organismo di Vigilanza.

5 Whistleblowing

Aoc tutela il Personale e/o i Terzi Destinatari che segnalino illeciti o violazioni relative al Modello di cui siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Il Personale e/o i Terzi Destinatari che segnalino illeciti o violazioni relative al Modello devono effettuare una segnalazione circostanziata dei predetti illeciti o violazioni, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

A tal fine, la Società mette a disposizione dei segnalanti uno o più canali per effettuare le predette segnalazioni (di cui almeno uno alternativo idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche): la trasmissione delle segnalazioni avverrà nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società si impegna a far sì che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il Sistema Sanzionatorio di Aoc prevede sanzioni in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

6 Istituzione e obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza

Aoc si impegna a far rispettare le norme attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico.

Tale Organismo si occuperà in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

I Destinatari del Codice Etico devono adempiere a precisi obblighi d'informazione nei confronti dell'OdV, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di legge o regolamenti, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne.

Le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate per iscritto.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

E' compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare ai soggetti aziendali deputati all'irrogazione delle sanzioni le violazioni commesse dagli Esponenti Aziendali o dai collaboratori esterni della Società, proponendo l'adozione di adeguate misure disciplinari.

E' altresì suo compito segnalare all'organo dirigente le violazioni commesse dai dirigenti della Società.

Aoc provvede a stabilire adeguati canali d'informazione attraverso i quali i soggetti cointeressati possono svolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del Codice.

7 Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'OdV, il quale è tenuto, tra l'altro, anche a:

- a) vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- c) fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- d) seguire e coordinare l'aggiornamento Modello e del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento/o aggiornamento;

- e) promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello ed, in particolare, sul Codice Etico;
- f) segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile, e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate. Ricevuta la segnalazione della violazione, l'organo amministrativo (o comunque gli organi aziendali indicati nel Sistema Disciplinare) si pronuncia in merito alla eventuale adozione e/o modifica delle sanzioni proposte dall'OdV, attivando le funzioni aziendali di volta in volta competenti in ordine alla loro effettiva applicazione. In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove esistenti ed applicabili.

ALLEGATO 8
ANALISI DEI RISCHI

ALLEGATO 9

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PDP SER L'ATTUAZIONE E IL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 E SEGUENTI LEGGI DI
ATTUAZIONE, IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**